

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 febbraio 2010

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della societa' AIR ONE S.p.a.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 23 settembre 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della societa' AIR ONE S.p.a., nonche' delle OO.SS., con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la predetta societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 23 settembre 2009, in favore di un numero massimo di 40 lavoratori della societa' di cui trattasi;

Vista l'istanza presentata in data 22 ottobre 2009, con la quale la societa' AIR ONE S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 23 settembre 2009 al 22 marzo 2010, in favore di 40 lavoratori dipendenti presso le sedi di Roma, Napoli, Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Torino e Venezia;

Visto il decreto n. 48657 del 10 dicembre 2009, con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 23 settembre 2009, in favore di 40 lavoratori dipendenti dalla societa' AIR ONE S.p.a., unita' in Roma, Napoli, Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Torino e Venezia, per il periodo dal 23 settembre 2009 al 22 marzo 2010;

Visto il successivo accordo del 10 novembre 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della societa' AIR ONE S.p.a., nonche' delle OO.SS., con il quale, considerato l'aggravarsi della situazione di crisi nella quale si e' trovata la predetta societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un ulteriore numero massimo di 30 lavoratori della societa' di cui trattasi, per il periodo dal 23 novembre 2009 al 22 settembre 2011 (22 mesi);

Vista l'istanza presentata in data 24 dicembre 2009, con la quale la societa' AIR ONE S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il periodo dal 23 novembre 2009 al 22 marzo 2010, in favore di ulteriori 30 lavoratori dipendenti;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 23 novembre 2009 al 22 marzo 2010, in favore di ulteriori 30 lavoratori dipendenti dalla societa' AIR ONE S.p.a., ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 10 novembre 2009, in favore di ulteriori 30 lavoratori dipendenti dalla societa' AIR ONE S.p.a., per il periodo dal 23 novembre 2009 al 22 marzo 2010.

Matricola INPS AIR ONE S.p.a.: 2302100732

Pagamento diretto: no.

Art. 2

La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3, del citato articolo 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4

La societa' AIR ONE S.p.a. e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2010

p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli